



COMUNE di UZZANO

Provincia di Pistoia

AREA TECNICA
Urbanistica Ass.to – LL.PP. – SUAP - Scuola

Piazza Unità d'Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT)
P.I. 00328540471

Tel. 0572.44771 Fax. 0572.452116
www.comune.uzzano.pt.it
pec comuneuzzano@postecert.it

Determinazione n° 109.AT in data 11.05.2018

Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Che questo ufficio è stato incaricato in data 07/05/2018 dall'Amministrazione Comunale di occuparsi della nuova normativa brevemente denominata "NORMATIVA PRIVACY" che vede come prima scadenza inderogabile per l'amministrazione comunale il 25 maggio 2018;

VISTO:

Che il "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR - Regolamento UE 679/2016) indicato anche come "RGPD" Regolamento Generale Protezione Dati) è un atto con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione Europea, sia all'interno che all'esterno dei confini stessi dell'Unione. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

Il RGPD è una parte del cosiddetto "Pacchetto protezione" dati personali, l'insieme normativo che definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell'UE e comprende anche la Direttiva in materia di trattamento dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. Dal 25 maggio 2018, il RGPD andrà a sostituire la direttiva sulla protezione dei dati (ufficialmente Direttiva 95/46/EC) istituita nel lontano 1995, abrogherà le norme del "Codice per la protezione dei dati personali" (D.Lgs. n. 196/2003) che risulteranno con esso incompatibili. In questo contesto è importante rilevare che l'art.13 della legge n.163/2017, entrato in vigore il 21 novembre u.s., ha attribuito al Governo la delega ad adottare (entro 6 mesi) uno o più provvedimenti rivolti a:

- abrogare le disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 (l'attuale Codice Privacy) che siano in contrasto o comunque incompatibili con la nuova disciplina europea in tema di trattamento di dati personali.
- modificare le norme del Codice Privacy al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni del RGPD;
- coordinare le disposizioni vigenti del Codice Privacy con i principi introdotti dal RGPD;

- valutare l'opportunità di avvalersi dei poteri specifici del Garante per la protezione dei dati personali affinché adottati provvedimenti attuativi e integrativi volti al perseguimento delle finalità previste dal RGPD;
- adeguare l'attuale regime sanzionatorio, a livello penale e amministrativo, alle disposizioni del RGPD, al fine di garantire la corretta osservanza della nuova normativa.

Il decreto delegato è stato oggetto dell'ultimo Consiglio dei Ministri del 21 marzo us., per cui occorrerà attendere il completamento dell'iter procedurale per conoscerne il testo definitivo. Occorre poi considerare l'art.28 della legge 20 novembre 2017 n. 167 (entrata in vigore il 12 dicembre 2017), che modifica i rapporti fra titolare e responsabile del trattamento, stabilendo che gli stessi siano stipulati in forma scritta, secondo modelli che saranno stabiliti dal Garante privacy.

In buona sostanza, questa ed altre tematiche del nuovo RGPD potranno essere concretamente attuate in base a provvedimenti e Linee guida del Garante della privacy, quando le stesse saranno adottate e pubblicate.

Quanto segue, quindi, deve essere valutato alla luce di un quadro normativo come quello sopra sinteticamente illustrato - sul quale ha inciso anche la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n.205, c.1020 e seguenti) - caratterizzato cioè dalle significative innovazioni dal RGPD, la cui pratica applicazione (almeno in parte) risulta strettamente correlata a provvedimenti in via di definizione.

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della nuova normativa sopracitata vengono ad essere individuati nuovi soggetti e nuovi strumenti attuativi; Il RGPD ridisegna il ruolo, i compiti e le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento in relazione ai nuovi principi e strumenti introdotti dallo stesso Regolamento. Il **Titolare del trattamento** dei dati personali raccolti o meno in banche di dati, automatizzate o cartacee (cioè il Comune) è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5, RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. A tali fini mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali sia effettuato in modo conforme al RGPD. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22, RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio. I Responsabili di U.O. delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, sono nominati **Responsabili del trattamento** di tutte le banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza. Il Responsabile deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 5 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD. E' consentita la nomina di **incaricati del trattamento** come nel Codice privacy, oltre che di sub-responsabili, da parte di ciascun responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito. Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare dell'inadempimento, dell'operato del sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sul suo operato.

CONSIDERATO che all'interno del Comune di Uzzano non vi è personale, sia per numero, che per capacità formative in grado di ricoprire la figura di **"RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"** e che pertanto è necessario individuare detta figura sul mercato esterno tra Ditte o professionisti che siano in grado di affrontare l'adempimento normativo in maniera rapida (in relazione alla vicina scadenza del 25/05/2018) dando risposte alle esigenze dell'amministrazione;

PRESO ATTO che il **Responsabile della protezione dei dati** (denominato anche "DPO") è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) *informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il DPO può indicare al Titolari e/o al Responsabile i settori*

funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;

c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento.

d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento;

e) cooperare con il Garante per la privacy e fungere da punto di contatto per detta Autorità;

f) l'eventuale tenuta dei registri del Titolare e del/dei Responsabili sul trattamento.

VERIFICATO che il Comune di Uzzano al fine dell'individuazione dell'operatore economico che sarà incaricato dello svolgimento del sopradetto adempimento ha provveduto a redigere una ricerca di mercato con la richiesta di soluzioni progettuali tecniche legate ad una offerta economica, verificando, mediante la lettura delle soluzioni di approccio alla nuova normativa quella più economicamente vantaggiosa tra il rapporto qualità/costo;

PRESO ATTO che in modalità informatica, sono state richieste di offerte ai seguenti operatori, ENNEBI, Ing. DIANDA FABIO, MAGGIOLI SpA, STUDIO NARDUCCI, TIM;

CONSIDERATO che dalla verifica delle relazioni progettuali è emerso che lo Studio Narducci offre il proprio supporto all'Ente nel percorso di implementazione della nuova disciplina europea sulla tutela della protezione dati con un progetto di interventi integrati a supporto della struttura comunale, con un orizzonte temporale pluriennale nel quale svolgere anche i compiti di Responsabile Protezione Dati - DPO, che può delinearsi in base alle seguenti fasi organizzative ed al conseguente impegno.

VISTO che per lo svolgimento del progetto lo Studio Narducci ha costituito un'apposita struttura specialistica in grado di ricoprire le diverse competenze necessarie, con profili professionali qualificati nel campo giuridico, tecnico-informatico e dell'organizzazione degli enti locali.

VISTO l'offerta dello Studio Narducci pari a Euro 5.500,00 oltre CPNA e Iva per un totale di Euro 7.045,50;

Visto

Che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito e costituito con il COMUNE DI PESCIA una C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA);

Che in base alla suddetta convenzione la C.U.C. si attiva con importi per fornitura di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria;

Che essendo l'importo del presente servizio inferiore a Euro 10.000,00 e l'individuazione dell'operatore economico spetta direttamente alla amministrazione interessata;

PRESO ATTO

Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, il **Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"**.

Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il provvedimento attuativo della delega di cui alla L. 11/2016 - con il quale si è provveduto al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

RILEVATO:

Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO II “QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI”

Che all’articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”

“2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.”

“3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.”

“4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”*

Richiamato il “REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A TRATTATIVA PRIVATA” approvato con DCC, ed in particolare il Capo II “La trattativa privata nella realizzazione delle opere pubbliche” articolo 2;

Richiamate le Linea Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con delibera n° 1097 del 26/10/2016 e smi;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al modesto importo dello stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all’articolo 36 del D.LGS. 50/2016 deve comunque garantire l’aderenza ai “PRINCIPI COMUNI” di cui al punto 2.2 delle sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n°4) invita le stazioni appaltanti a tenere “*conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentono la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale*”;

CONSIDERATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del DLGS 50/2016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro 1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo;

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO" che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.

3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AVVIO DI PROCEDURA ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte richiamate;

CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

VISTO le procedure di cui all'articolo 66 "Consultazioni preliminari" del D.Lgs 50/2016 e smi che recita:

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

RICHIAMATO Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016, che fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

PRESO ATTO e valutata nel presente affidamento quanto indicato della Sentenza del TAR 17/2018 secondo la quale, per il principio di rotazione, chi ha vinto una gara non può partecipare a quelle successive; **VISTO** che questo ufficio *non ha mai affidato* alcun incarico allo Studio Narducci;

VISTO

Che il servizio riveste caratteristica di **urgenza**, in quanto entro il 25/05/2018 devono essere avviate le operazioni di cui alla normativa sopracitata e che questo ufficio è stato incaricato solo in data 07/05/2018, mentre la copertura finanziaria è stata individuata con Delibera di Giunta Comunale 43 del 11/05/2018;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è **Z582389A8A**;

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico individuato **ha valenza sostitutiva di stipula del contratto** come precisato dalle Linee Guida n°4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che l'offerente è consapevole del "**CODICE DI COMPORTAMENTO**" approvato dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;

Visto:

- 1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
- 2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
- 3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
- 4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
- 5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per l'esercizio finanziario in corso;
- 6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che entro il 25 maggio 2018 è necessario ed **OBBLIGATORIO** individuare il "**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**" ai sensi ed in attuazione del "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR - Regolamento UE 679/2016, indicato anche come "RGPD" Regolamento Generale Protezione Dati), atto con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione Europea, sia all'interno che all'esterno dei confini stessi dell'Unione.

2) Di dare atto che il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, **diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.** e che pertanto è necessario individuare detta figura sul mercato esterno tra Ditte o professionisti che siano in grado di affrontare l'adempimento normativo in maniera rapida (in relazione alla vicina scadenza del 25/05/2018) dando risposte alle esigenze dell'amministrazione, in quanto, per capacità formative, non vi sono figure all'interno dell'amministrazione in grado di ricoprire detta figura e adempiere a tale incarico;

2) Di individuare quale operatore economico prescelto, che in base ad una valutazione economica/qualitativa, risulta essere maggiormente qualificato, lo "**STUDIO NARDUCCI Patner dei governi locali**" di Montecatini Terme;

- 3) Di dare atto che con decreto sindacale come figura di “**Responsabile della protezione dei dati**” (denominato anche “DPO”) verrà nominato il Dott. Riccardo Narducci;
- 4) Di dare atto che la spesa necessaria per tale incarico per l’annualità in corso ammonta a Euro 5.500,00 oltre CPNA e Iva per un totale di Euro 7.045,50;
- 5) Di imputare sopradetta spesa pari a Euro 7.045,50 derivanti dal presente provvedimento come segue:

Capitolo	Codice	Descrizione	Importo
01021.03.0397	49980	Spese adempimenti normativi legati a privacy etc.	7.045,50

- 6) Di nominare quale referente tra Comune di Uzzano e “Responsabile della protezione dei dati”(DPO) la Dott.sa Diletta Saracino facente parte dell’Area Tecnica, settore SUAP;
- 7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”
- 8) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;
- 9) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi già acquisiti al bilancio dell’ente

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

<input checked="" type="checkbox"/>	all’U.O. Ragioneria
<input checked="" type="checkbox"/>	alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali
<input type="checkbox"/>	

Il Responsabile AREA TECNICA

(Dott. Lorenzo Letzi)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE

(Rag. Tiziana Benedetti)

Data..... 4/5/18

